

## **Decreto interministeriale del 19 novembre 2010 - Min. Economia e Finanze**

Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2010 con decorrenza dal 1 gennaio 2011, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2009 con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2010*

### **Preambolo**

Preambolo

### **Articolo 1**

Art. 1

### **Articolo 2**

Art. 2

### **Articolo 3**

Art. 3

**Preambolo** - Preambolo

*In vigore dal 29 novembre 2010*

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'[art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503](#), che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'[art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1 gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'[art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41](#), che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'[art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), e l'[art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'[art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730](#), nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla [legge 27 maggio 1959, n. 324](#), e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il [decreto 19 novembre 2009](#) (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 1 dicembre 2009), concernente: "Aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2009, con decorrenza 1° gennaio 2010 e valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per anno 2008, con decorrenza dal 1 gennaio 2009";

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 19 ottobre 2010, prot. n. 6270, dalla quale si rileva che: la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2008 ed il periodo gennaio-dicembre 2009 e' risultata pari a +0,7;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2009 ed il periodo gennaio-dicembre 2010 e' risultata pari a +1,4, ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre e di novembre 2010 la ripetizione dell'indice del mese di settembre 2010 e per il mese di dicembre 2010 la ripetizione dell'indice del mese di novembre 2010 maggiorato della variazione di +0,1;

Considerata la necessita': di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1 gennaio 2010;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1 gennaio 2011, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010;

di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1** -

Art. 1

*In vigore dal 29 novembre 2010*

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2009 e' determinata in misura pari a +0,7 dal 1 gennaio 2010.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 2 -**

Art. 2

*In vigore dal 29 novembre 2010*

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2010 e' determinata in misura pari a +1,4 dal 1 gennaio 2011, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 3 -**

Art. 3

*In vigore dal 29 novembre 2010*

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla [legge 27 maggio 1959, n. 324](#), e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)

---